



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Area Città Vivibile
Settore Pianificazione del Territorio

DELOCALIZZAZIONE VOLUMETRIE PARCO NORD

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
- art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m.e. i. -

Il Dirigente

1. <u>INTRODUZIONE</u>	3
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	3
<i>LA FASE DI SCREENING – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART.12 D.LGS.152/06)</i>	3
<i>FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS</i>	4
2. <u>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DELLA VARIANTE</u>	4
<i>CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA</i>	4
<i>COERENZA CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI</i>	6
3. <u>CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE (ALLEGATO I DEL DECRETO)</u>	7
4. <u>SINTESI DELLE MOTIVAZIONI</u>	8

1. Introduzione

Il presente Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS riguarda i presumibili impatti ambientali derivanti da una VARIANTE URBANISTICA SPECIFICA PER LA DELOCALIZZAZIONE DI VOLUMETRIE NELL'AMBITO DEL PARCO NORD, MEDIANTE ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990.

Riferimenti Normativi

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi.

Obiettivo della Direttiva è quello *"di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, entrata in vigore il 31 Luglio 2007, sostituita dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Suppl. Ordinario n.24, pubbl. su G.U. n. 24 del 29.01.2008) – di seguito definito Decreto.

La Regione Abruzzo, con delibera di Giunta n. 842 del 13.08.2007 ad oggetto *"indirizzi concernenti la VAS di piani di competenza degli enti locali ricadenti nel territorio regionale"*, ha istituito uno sportello informativo, anche telematico, dal quale si sono attinte utili indicazioni per la redazione della presente relazione.

La fase di screening – verifica di assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/06)

La *verifica di assoggettabilità*, procedura propria della fase di *screening*, è finalizzata a valutare la eventuale necessità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del Decreto, secondo le modalità definite dall'art.12.

Durante la prima fase *L'Autorità Procedente* elabora il *Rapporto Preliminare* costituito dalle informazioni e dai dati necessari per verificare i potenziali effetti che potrebbero determinarsi sull'ambiente dall'attuazione di piani e programmi (sulla base dei criteri *dell'allegato I al Decreto*).

Il Rapporto Preliminare deve contenere l'elenco delle *Autorità con Competenza Ambientale (ACA)* interessate alla valutazione degli effetti che gli interventi potrebbero determinare sull'ambiente, e la procedura da utilizzare durante la fase di consultazione (tempi e modalità di consultazioni). Il Rapporto Preliminare deve essere inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti negativi significativi sull'ambiente, in tal caso, se siano possibili soluzioni alternative a quelle proposte.

Successivamente emette e rende pubblico un provvedimento di verifica, assoggettandolo o escludendolo dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il presente Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS è, quindi, redatto in ottemperanza all'art. 12 del Decreto e secondo i criteri dettati dall'Allegato I del medesimo.

Fasi e soggetti Coinvolti nella Verifica di Assoggettabilità a VAS

Nel caso specifico, l'approvazione del progetto di variante urbanistica in esame compete all'Amministrazione Comunale (consiglio comunale); in mancanza di una normativa regionale che chiarisca ulteriormente le competenze in materia di VAS, l'*Autorità Competente* e l'*Autorità Procedente* coincidono con la stessa *Amministrazione Comunale*.

Poiché il progetto di variante urbanistica è stato redatto dall'Amministrazione Comunale, in linea con i contenuti di cui all'accordo preliminare di cui all'atto n. 110 del 18.02.2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PRELIMINARE PROPEDEUTICO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO SOSTITUTIVO EX ART. 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 14.01.2022 e sottoscritto tra le parti in data 24.02.2022, il *Proponente* è riconducibile ancora all'*Amministrazione Comunale*.

Considerati i contenuti e le relazioni di contesto della proposta di variante in argomento si ritiene necessario coinvolgere nelle consultazioni le seguenti autorità con competenza ambientale (ACA):

- A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Chieti Pescara
- Provincia di Pescara
- Carabinieri Forestali Pescara - Nucleo Biodiversità
- Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a.
- Comune di Pescara - Settore LL.PP.

2. Descrizione degli obiettivi, strategie e azioni della variante

Nel file allegato al presente Rapporto, denominato *VARIANTE PARCO NORD - allegato Rapporto preliminare art.12.pdf*, sono raccolte la proposta progettuale di variante urbanistica (relazione e tavole di analisi e progetto), gli stralci planimetrici utili a valutare la coerenza della proposta con altri piani e programmi, gli atti di Giunta Comunale n. 11 e n. 110 del 2022.

Caratteristiche e Obiettivi della proposta

La proposta di variante urbanistica specifica attiene alla delocalizzazione della volumetria espressa da due piccoli immobili unifamiliari situati in sottozona F1 di PRG (art. 50 delle NTA di PRG) ricadenti nel perimetro del cd. Parco Nord, ambito strategico nel sistema del verde urbano e territoriale sito al confine nord della città tra la Riviera e la Strada Parco. Con Permesso di Costruire n.049/2019 la ditta proprietaria aveva richiesto titolo per ristrutturazione delle due unità immobiliari; questo intervento edilizio, a oggi,

interferisce con le previsioni attuative del Parco Nord, previsioni urbanistiche di cui al PRG e al Masterplan Porta Nord (DCC n. 20/2021 - Quaderno delle regole e delle trasformazioni - Scheda 1 - Piazza del Parco Nord). Pertanto l'Amministrazione, visti i propri indirizzi in materia di governo del territorio e in ragione di specifico finanziamento acquisito nell'ambito dei fondi del PNRR della Regione Abruzzo, ha avviato interlocuzioni con il proprietario degli immobili incompatibili con le finalità del realizzando parco pubblico (Parco Nord). Tali interlocuzioni hanno riguardato il possibile avvio di un percorso partecipativo per meglio conciliare le azioni della pubblica amministrazione, in termini di economicità, efficacia, efficienza nell'ambito dell'acquisizione e valorizzazione delle aree del c.d. Parco Nord, con la salvaguardia e tutela del pubblico interesse e delle situazioni giuridicamente rilevanti del proprietario degli immobili ricompresi nell'ambito pubblico.

Il risultato delle suddette interlocuzioni, rivolte all'avvio di una specifica variante urbanistica per intraprendere un percorso perequativo concertato finalizzato a delocalizzare le volumetrie in parola, è confluito in due atti di Giunta comunale con i quali l'Amministrazione ha sintetizzato l'iter da avviarsi, cristallizzando gli indirizzi per la variante e approvando lo schema di accordo preliminare, propedeutico alla stipula di un accordo sostitutivo ex art. 11 della legge 7 agosto 1990. Le deliberazioni di Giunta comunale di riferimento, che si allegano al presente Rapporto, sono:

- DGC n. 11 del 14.01.2022, - MASTERPLAN PORTA NORD - INDIRIZZI PER UNA VARIANTE PUNTUALE E UN ACCORDO SOSTITUTIVO ART. 11 L. 241/90;
- DGC n. 110 del 18.02.2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PRELIMINARE PROPEDEUTICO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO SOSTITUTIVO EX ART. 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 14.01.2022 (accordo sottoscritto tra le parti in data 24.02.2022).

In linea con i contenuti e finalità delle deliberazioni di Giunta n.11 e n.110 del 2022 e con gli atti di indirizzo e governo del territorio, è stata redatta una proposta di variante urbanistica relativa alla delocalizzazione delle sole volumetrie esistenti incompatibili con l'attuazione del cd. Parco Nord; per i contenuti di dettaglio e la narrativa puntuale sul percorso urbanistico intrapreso si rinvia all'allegata Relazione tecnico illustrativa della Variante urbanistica, mentre le caratteristiche e contenuti salienti sono di seguito descritti e riguardano:

- la delocalizzazione del volume edilizio privato, ricompreso nell'area minima da destinare a Parco attrezzato, relativo al fabbricato denominato "B" e delle sue pertinenze, di cui al PdC n. 049/2019, nell'ambito individuato come aree di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi del Masterplan "Porta Nord" di cui alla Scheda 1 - Piazza del Parco Nord del Quaderno delle regole delle trasformazioni come da DCC 20/2021;
- la possibilità di una diversa distribuzione dei volumi edilizi dei fabbricati denominati "A" e "B", di cui al PdC n. 049/2019, esclusivamente all'interno della c.d. Area di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi individuate nel Masterplan "Porta Nord" di cui alla Scheda 1 - Piazza del Parco Nord del Quaderno delle regole delle trasformazioni come da DCC 20/2021;
- la conferma dell'altezza massima di mt. 6,00, così come prevista dall'art.50 delle N.T.A. vigenti del PRG per la sottozona F1, per la realizzazione di fabbricati anche in numero diverso da quello originario.

- l'applicazione per il calcolo del volume realizzabile, derivante dalla delocalizzazione dei volumi dei fabbricati denominati "A" e "B", dei criteri vigenti al momento del rilascio del Permesso di costruire n. 049/2019, come da disposto dall'art. 70, terzo comma, delle vigenti Norme tecniche di attuazione al P.R.G..

Inoltre alla domanda di permesso di costruire, consequenziale al perfezionamento dell'accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990, si applica il regime giuridico previsto nella norma transitoria di cui all'art. 70, terzo comma delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara.

Dalla lettura coordinata dell'estratto della Relazione nei punti sopra riportati e dell'allegato elaborato denominato "Tavola P - Scheda Norma" emerge che l'intervento di variante non comporta aggravii di tipo urbanistico e insediativo: trattasi di mera delocalizzazione di volumetria esistente, ovvero di trasposizione di una quantità volumetrica, legittimamente esistente (PdC 049/2019), in un'area limitrofa compresa all'interno della c.d. *Area di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi* individuata nel Masterplan "Porta Nord" di cui alla Scheda 1 - Piazza del Parco Nord del Quaderno delle Regole delle Trasformazioni, come da DCC 20/2021; l'invarianza volumetrica comporta un'invarianza insediativa: trattasi di fatto di una traslazione di un irrisorio peso urbanistico esistente da un'area a vocazione prettamente ambientale e naturalistica verso un'altra posta a ridosso del tessuto urbano consolidato e infrastrutturato nel quale insistono già cospicue volumetrie e servizi.

Coerenza con altri piani e programmi

In ragione delle motivazioni addotte circa la consultazione delle A.C.A. al punto introduttivo sulla fase di screening e consultazione, si rimanda agli stessi atti per quanto attiene alla coerenza della proposta in questione con altri piani e programmi in materia urbanistica e ambientale. Tuttavia si è provveduto a eseguire un'ulteriore verifica di coerenza con gli atti a valenza urbanistica e ambientale rilevando che alcuni interessano l'ambito in parola, ovvero che l'ambito:

- ricade in Zone dichiarate di notevole interesse pubblico e sottoposte alla tutela paesistica (ex legge n. 1497/39);
- ricade in zona C2- Trasformazione condizionata del Piano Paesistico Regionale PRP;
- ricade in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico posto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 12.01.1956;
- ricade in area P1 - Pericolosità bassa nella Carta della Pericolosità Geologica - Tav. D all.4 del vigente PRG;

Da tale verifica, riassunta graficamente anche nelle schede allegate al presente atto, emerge l'inincidenza della proposta progettuale con quanto rilevato oltre all'assenza di particolari tutele da porre in essere derivanti da vincoli eteronomi ambientali-urbanistici.

3. Criteri per la verifica di assoggettabilità della variante (Allegato I del Decreto)


In fase di Verifica di assoggettabilità è necessario valutare la pertinenza dei criteri di cui all'allegato I del Decreto rispetto ai contenuti e previsioni della variante, in modo tale da approfondire gli aspetti utili alla valutazione della eventuale esistenza e significatività dei possibili impatti che l'attuazione del Piano avrebbe sull'ambiente. Anche in questo caso si fa riferimento a rinvio ai già citati atti in materia ambientale; tuttavia, a fine ricognitivo della non incidenza del progetto e della sua impertinenza per ciascun criterio circa questioni ambientali, si riporta la tabella di sintesi dei criteri di cui all'Allegato I del Decreto.

Punto/comma 1 All. I D.lgs. 152/06. Criterio	PERTINENTE / NON PERTINENTE
1. Il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività	PERTINENTE
2. Il piano o il programma influenza altri piani o programmi	PERTINENTE
3. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	PERTINENTE
4. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	NON PERTINENTE
5. La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	NON PERTINENTE
Punto/comma 2 All. I D.lgs. 152/06. Criterio	
6. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	NON PERTINENTE
7. Carattere cumulativo degli impatti	NON PERTINENTE
8. Natura transfrontaliera degli impatti	NON PERTINENTE
9. Rischi per la salute umana e per l'ambiente	NON PERTINENTE
10. Entità ed estensione nello spazio degli impatti	NON PERTINENTE
11. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata	NON PERTINENTE
12. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	NON PERTINENTE

I punti 1-2-3 si ritengono pertinenti con la proposta di variante urbanistica poiché la sua attuazione è di riferimento per il progetto del cd. Parco Nord che, unitamente all'adiacente Riserva Santa Filomena, darà vita a un esteso polmone verde urbano, attrattore per la zona nord della città al pari della Riserva Dannunziana in zona Pescara sud; la delocalizzazione delle volumetrie, tema della variante urbanistica, infatti influenza positivamente la nascita del Parco poiché ne favorisce lo sviluppo unitario e la continuità, agevolandone non solo l'attuazione fisico - ambientale dell'intervento ma anche l'attuazione tecnico amministrativa: procedure più snelle e veloci, oltre che economiche, saranno funzionali per dotare il prima possibile la città di questa importante risorsa ambientale.

4. Sintesi delle Motivazioni

Per quanto già illustrato nel presente Rapporto, si ritiene che la proposta di variante urbanistica per la delocalizzazione di volumetrie esistenti nell'ambito del cd. Parco Nord non debba essere assoggettata alla procedura di V.A.S. di cui agli art.13 e successivi del D.lgs 152/2006 per le motivazioni di seguito puntualmente riassunte, dalle quali si evince che la proposta non ha un impatto significativo sull'ambiente e, al contrario, persegue la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente concorrendo all'attuazione di condizioni per uno sviluppo sostenibile.



- Il riportato elaborato denominato "tavola P - Scheda Norma", descrittivo dei contenuti della variante e prescrittivo delle regole di trasformazione, identifica con cerchio rosso tratteggiato i volumi delocalizzandi, ne indica poi la traslazione nell'area di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi.
- La lettura grafica ribadisce e conferma che l'intervento di variante non comporta aggravii di tipo urbanistico e insediativo: trattasi di mera delocalizzazione di volumetria esistente, ovvero di trasposizione di una quantità volumetrica legittimamente esistente (PdC 049/2019) in un'area limitrofa compresa all'interno della c.d. Area di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi individuata nel Masterplan "Porta Nord" di cui alla Scheda 1 - Piazza del Parco Nord del Quaderno delle regole delle trasformazioni, come da DCC 20/2021.
- Si ribadisce, e la lettura dell'elaborato ne da conferma, che la proposta di variante urbanistica sia in invarianza volumetrica con una conseguente invarianza insediativa: trattasi di fatto di una traslazione di un irrisorio peso urbanistico esistente da un'area a vocazione prettamente ambientale e naturalistica verso un'altra posta a ridosso del tessuto urbano consolidato e infrastrutturato nel quale insistono già cospicue volumetrie e servizi.
- Tutte le indicazioni e scelte tecnico progettuali di carattere urbanistico poste in essere sono orientate alla tutela del sistema ambientale esistente nonché a favorirne la sua celere attuazione.